

DISCIPLINARE DOPPIA TRANSIZIONE

Anno 2026

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze (di seguito "Camera di commercio"), tramite il proprio Punto Impresa Digitale (PID), nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Transizione 5.0 e in attuazione del Decreto del 17 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riferito alle modifiche al diritto annuale, emana la presente iniziativa finalizzata a sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo locale.
2. Attraverso il "Disciplinare Doppia Transizione", la Camera di commercio intende supportare finanziariamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (di seguito MPMI) della propria circoscrizione territoriale nell'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e l'attivazione di processi di sostenibilità aziendale. L'intervento è volto a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali, con un focus specifico sull'utilizzo di tecnologie digitali per favorire la transizione ecologica ("Doppia transizione").
3. Nello specifico, la misura persegue l'obiettivo di stimolare la predisposizione e attuazione di progetti coerenti con la strategia definita dal piano Nazionale Transizione 5.0, l'acquisizione di servizi consulenziali e formativi, nonché l'acquisto di tecnologie, rafforzando così la competitività e la resilienza delle imprese nel mercato globale.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Il presente Disciplinare regola il procedimento di accesso e di liquidazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di un **progetto coerente con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0** e che preveda l'acquisizione di:
 - a. Tecnologie;
 - b. Servizi di consulenza e formazione;che abbiano le caratteristiche specificate nell'articolo 7 del presente disciplinare.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano ad € 707.765,51.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto.
3. I contributi avranno un importo unitario massimo di € 10.000,00, non comprensivo dell'eventuale premialità di cui al successivo comma 7.
4. L'entità massima dell'agevolazione (senza considerare eventuali premialità di cui al successivo comma 7) non può superare il 50% delle spese ammissibili.
5. Il valore minimo dell'investimento (sole spese ammissibili) è di € 3.000,00 (Iva esclusa).
6. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti il possesso da parte dei soggetti beneficiari (di cui al successivo articolo 4) di almeno di uno dei seguenti titoli:
 - a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
 - b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162.

L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;

c) risultare società benefit;

d) risultare impresa giovanile (all'interno della cui compagine sociale sia presente almeno un giovane sotto i 35 anni di età, nato quindi a partire dall'01.01.1991. Saranno considerate ai fini della presente premialità le imprese i cui assetti proprietari siano costituiti solo da persone fisiche).

7. Alle imprese in possesso degli elementi premianti di cui al comma precedente, verrà riconosciuta una premialità di € 500,00 concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
8. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto, dove applicabile, del 4% ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
9. La Camera di commercio si riserva la facoltà di incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Disciplinare.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. **Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente disciplinare i soggetti che abbiano compilato il report di self-assessment digitale "Self i4.0"¹ entro i 3 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo, pena l'irricevibilità dell'istanza.**
2. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Disciplinare le imprese che, alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e alla data di liquidazione del contributo, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003²;
 - b) abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Firenze;
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 e dall'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

¹ il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID:

<https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-maturita-digitale-impres>

Nel caso il "Self i4.0" sia stato compilato prima dei tre mesi precedenti la domanda di contributo l'impresa potrà modificare il questionario recuperando il link alla pagina sopra indicata. E' obbligatorio inserire la mail della prima registrazione e la partita iva dell'impresa.

² raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003).

- f) non siano soggette a sanzione interdittiva, di cui all'art.9 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - g) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - h) abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - i) non abbiano legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
 - j) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Firenze, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1353;
 - k) abbiano assolto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (ad eccezione delle imprese agricole esonerate dall'obbligo).
3. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), j), k) non potranno essere sanati qualora non posseduti alla data di presentazione della domanda. Gli stessi dovranno essere posseduti alla data di liquidazione del contributo.
4. Il requisito di cui al comma 1 lettera h) – DURC – non potrà essere sanato se non posseduto alla data di presentazione della domanda. Qualora alla data di liquidazione risultasse un DURC non regolare la Camera di commercio procederà secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.
5. Non possono essere beneficiarie dei contributi in argomento le imprese alle quali siano stati erogati dalla Camera di Commercio di Firenze contributi a valere sul Disciplinare Doppia transizione: digitale ed ecologica – annualità 2025.

ARTICOLO 5 – NUMEROSITA' DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Ogni impresa può presentare un'unica domanda di contributo.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI SERVIZI

1. I fornitori di servizi non devono avere legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con l'impresa beneficiaria.
2. Relativamente ai soli servizi di consulenza e formazione l'impresa potrà avvalersi esclusivamente di:
- a) Competence Center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, European Digital Innovation Hub (EDIH), cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali, nazionali o europei;
- b) Incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - c) FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - d) Start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
 - e) Enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali;
 - f) EGE – Esperti in Gestione dell'Energia – certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
 - g) Innovation Manager certificati a fronte della norma UNI 11814 da enti accreditati e/o Innovation manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione>);
 - h) Ulteriori fornitori che abbiano realizzato almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza e/o formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie e dei servizi di cui all'art. 7 del presente disciplinare che rientrino nelle seguenti categorie:
 - imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio con attività coerente con il servizio oggetto della fornitura e svolta da almeno 1 anno alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - professionisti iscritti agli ordini professionali di riferimento in possesso di p.iva e con attività coerente con il servizio oggetto della fornitura.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per l'acquisto delle tecnologie:

- a) robotica avanzata e collaborativa e interfaccia uomo-macchina (*cobot, non macchine automatiche o macchine utensile - per il comando di macchinari e per ricevere informazioni da essi*);
- b) tecnologie della Next Production Revolution - NPR; (*progetti guidati dall'intersezione di tecnologie digitali, nuovi materiali - bio, nano - e nuovi processi - biologia sintetica, data driven, intelligenza artificiale*);
- c) manifattura additiva e stampa 3D e prototipazione rapida (*tecnologie che consentono di ottenere prototipi di produzioni di serie in modo rapido ed economico, es. stereolitografia, sinterizzazione laser, ecc. e in ambito digitale, software per la creazione rapida di wireframe o mockup*);
- d) sistemi di geolocalizzazione;
- e) Internet of Things (IoT) e sistemi di sensoristica interconnessa;
- f) cloud, fog, quantum computing e infrastrutture per il Calcolo ad Alte Prestazioni - HPC;
- g) cyber security⁴ e business continuity;

⁴ Vedi appendice alla fine del testo del disciplinare.

- h) big data e analytics⁴ (*analisi di ampie base dati, incentrate sull'elaborazione di previsioni di accadimenti. L'analytics si focalizza su cosa è accaduto e cosa potrà avvenire nel futuro, con warning, segnalazioni e allarmi, es. manutenzione predittiva, scarti e deviazioni di lavorazioni, non la semplice raccolta dati visitatori di siti web o di keyword research*);
- i) intelligenza artificiale⁴;
- j) blockchain;
- k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (*realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D*);
- l) sistemi fintech;
- m) sistemi per l'in-store customer experience
- n) sistemi EDI, electronic data interchange e soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain; (*es. sistemi automatici di scambio dati fra gestionali, dell'impresa con clienti, fornitori - es. OdA-ordini di acquisto, OdL-ordini di lavoro, consistenza e allineamento magazzini, sistemi per il Just in time, per l'azzeramento dei magazzini*);
- o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
- p) sistemi di e-commerce; solo se propedeutiche o complementari esclusivamente alla tecnologia "o" dell'elenco (*con funzionalità di acquisto, visibilità su disponibilità a magazzino e stato dell'ordine, spedizione, ad es. collegati al gestionale dell'impresa o dei fornitori, soluzioni di dropshipping, non lo sviluppo del sito web dell'impresa che non contenga funzionalità complete di commercio elettronico*);
- q) sistemi digitali per favorire la sostenibilità e la transizione energetica (ad esempio componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per l'analisi o la riduzione delle emissioni, l'analisi del ciclo di vita – LCA; sistemi per l'ottenimento del rating ESG e la redazione del report di sostenibilità).

2. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di consulenza**:

- a) analisi (anche attraverso audit) finalizzate alla rilevazione e misurazione del profilo digitale e/o green dell'impresa utile alla predisposizione dei relativi piani di sviluppo;
- b) predisposizione di piani di sviluppo dell'impresa in chiave digitale e/o green;
- c) implementazione delle tecnologie di cui all'art. 7, comma 1, del presente bando. Con particolare riferimento alle tecnologie g) Cyber Security e Business Continuity, h) Big Data & Analytics e i) Intelligenza Artificiale, le attività di consulenza dovranno essere riferite a uno specifico caso d'uso aziendale, dovranno essere prodotti output concreti e documentabili al fine di determinare un miglioramento misurabile dei processi aziendali oggetto dell'intervento. Tali elementi dovranno essere coerenti con le attività descritte nei preventivi allegati e con gli obiettivi e i risultati attesi dichiarati dall'impresa nella domanda di contributo;
- d) implementazione di Sistemi di gestione dell'innovazione (es. norme della serie ISO 56000), di Sistemi per la digitalizzazione e la sicurezza delle informazioni (es. norme della serie

ISO/IEC 42001, 27001, ecc.) e di Sistemi di gestione dell'energia (es. norme della serie ISO 50001);

- e) servizi di matching per favorire collaborazioni con il mondo della ricerca pubblica;
- f) acquisizione temporanea del servizio esterno di Innovation Manager o Energy Manager per favorire la transizione digitale e green dell'impresa;
- g) spese progettuali per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) (ad esempio studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla costituzione della CER, realizzazione della documentazione tecnica, amministrativa e giuridica necessaria alla sua costituzione, inclusa la redazione del business plan, spese progettuali e legali);
- h) interventi di consulenza e di prestazione di servizi qualificati volti ad accompagnare e rafforzare la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) delle imprese attraverso (ad esempio la redazione del bilancio o report di sostenibilità, le attività di supporto metodologico, raccolta ed elaborazione dei dati)

3. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di formazione**:

- a) attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica per profili collegati ai temi dell'innovazione (es. Innovation Manager, Innovation Specialist, Innovation Technician) e green (es. Energy manager) delle risorse impiegate stabilmente all'interno dell'impresa;
- b) altre attività di formazione indirizzate alle risorse umane impiegate stabilmente e finalizzate ad acquisire competenze in ambito digitale e/o green e connesse alle tecnologie di cui all'elenco art 7 comma 1.

4. Sono in ogni caso **escluse dalle spese ammissibili** quelle per:

- trasporto, vitto e alloggio;
- siti web aziendali;
- l'acquisto di tecnologie informatiche di base (ad esempio PC, monitor, smartphone, centralini, notebook, tablet, stampanti) non è ammissibile, a meno che non sia strettamente collegato all'acquisto di altra tecnologia prevista all'art. 7 comma 1;
- acquisto di servizi di web advertising e/o SEO, SEM;
- servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.

5. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità della stessa, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 7 comma 1, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita iva dei fornitori.

6. Tutte le spese possono essere sostenute e pagate a partire dalla data di approvazione del disciplinare e fino al 90° giorno successivo alla data della determinazione dirigenziale di concessione del contributo. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto.

7. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.

ARTICOLO 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente disciplinare sono concessi in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 (GUUE L 2023 del 15.12.2023), n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del

28.6.2014) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di stato.

2. In base a tale Regolamento, l’importo complessivo degli aiuti in regime de minimis accordati ad un’impresa “unica”⁵ non può superare i massimali pertinenti in un triennio.

ARTICOLO 9 – DIVIETO DI CUMULO

1. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime “de minimis” o misure generali, anche di carattere fiscale.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le domande di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere disponibile all’indirizzo <https://restart.infocamere.it>.
2. L’accesso alla piattaforma avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID / CNS / CIE.
3. **A partire dalle ore 10:00 dell’8 luglio 2026 sarà possibile accedere alla piattaforma per la compilazione della domanda e il caricamento della documentazione richiesta.**
4. **A partire dalle ore 10:00 del 9 luglio 2026 e fino alle ore 16:00 del 31 luglio 2026** sarà possibile procedere con la presentazione della domanda mediante l’**invio** telematico in piattaforma. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
5. Le domande di contributo devono essere inviate dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un intermediario delegato dallo stesso all’invio delle pratiche telematiche, indicandone il nome all’interno del modulo di domanda.
6. Nel caso di invio della domanda di contributo a cura del rappresentante legale dell’impresa deve essere utilizzata la piattaforma RESTART – sezione beneficiari (colore arancione) al link <https://restart.infocamere.it/> accessibile con CNS o SPID dell’imprenditore.
7. Nel caso di invio della domanda di contributo a cura di un intermediario incaricato dall’impresa come indicato nel modulo di domanda, deve essere utilizzata la piattaforma RESTART – sezione intermediari (colore blu) al link <https://restart.infocamere.it/intermediari/home>.
8. Nel sistema informatico andrà selezionato il Bando denominato “Camera Commercio Firenze – Doppia transizione - anno 2026”.

⁵ Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

9. Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni delle apposite Guide aggiornate disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto> e al link (sezione intermediari) <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>.
10. La pratica telematica relativa alla richiesta di contributo dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
- a) **MODULO DI DOMANDA**, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, **disponibile sul sito internet www.fi.camcom.gov.it**, alla sezione contributi, compilato in ogni sua parte e dove si descrivano il progetto proposto, gli obiettivi e risultati attesi, ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di acquisto dei beni, costi di consulenza, costi per formazione;
 - b) **PREVENTIVI DI SPESA** intestati all'impresa richiedente. Dai preventivi si deve evincere con chiarezza il riferimento alla/e tecnologia/e, ai servizi di consulenza e ai servizi di formazione di cui all'articolo 7 commi 1., 2. e 3. In caso di fornitori esteri i preventivi devono essere accompagnati da una traduzione da cui si deducano gli elementi essenziali per l'eventuale concessione del contributo. I preventivi di spesa dovranno essere predisposti su carta intestata dei fornitori. Nel caso di preventivi relativi a beni strumentali, compresi i software, è richiesta anche la **scheda tecnica dei prodotti oggetto di fornitura**;
 - c) **AUTODICHIARAZIONE DEL/I FORNITORE/I**, solo nei casi e secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera h);
 - d) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' IN MATERIA DI CODICE ANTIMAFIA**;
 - e) **COPIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEI DANNI PREVISTA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 101 DELLA L. 30.12.2023, N. 213, IN CORSO DI VALIDITA' (ad eccezione delle imprese agricole esonerate dall'obbligo)**;
 - f) **COPIA DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE, per usufruire della premialità prevista dall'art. 3, comma 6, lettera b) del presente disciplinare.**
11. I documenti di cui al precedente comma, lettere a), b), d), e) ed eventualmente f) dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. I documenti di cui al precedente comma, lettera c) dovranno essere firmati digitalmente dai fornitori. Tutti i files dovranno essere firmati digitalmente in formato Cades estensione .p7m.
12. Dopo aver compilato tutti campi richiesti dalla piattaforma ed avere allegato i documenti di cui al precedente punto 10 il sistema genererà automaticamente un MODELLO RIEPILOGATIVO DEI DATI INSERITI che dovrà essere firmato digitalmente e inserito nella domanda stessa. La sottoscrizione digitale di tale modello può avvenire da parte dell'imprenditore o dell'intermediario delegato.
13. Le domande saranno considerate irricevibili e pertanto escluse d'ufficio senza comunicazione di preavviso di rigetto nei seguenti casi:
- a) domande inviate con modalità diverse dall'utilizzo della piattaforma telematica RESTART;
 - b) mancanza del modulo di domanda di cui al precedente comma 10, lettera a);
 - c) modulo di domanda non firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo;
 - d) completa mancanza dei preventivi di cui al precedente comma 10, lettera b) e/o delle eventuali autodichiarazioni dei fornitori di cui al precedente comma 10, lettera c);
 - e) domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali o di altri enti;
 - f) mancanza della polizza assicurativa a copertura dei danni catastrofali di cui al precedente comma 10, lettera e) (ad eccezione delle imprese agricole esonerate dall'obbligo);
 - g) mancata compilazione del report di self-assessment digitale "Self i4.0" ¹ entro i 3 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo;

- h) domande presentate da imprese alle quali siano stati erogati dalla Camera di Commercio di Firenze contributi a valere sul Disciplinare Doppia transizione: digitale ed ecologica – annualità 2025;
 - i) imprese che relativamente al Disciplinare Doppia transizione: digitale ed ecologica – annualità 2025 sono state ammesse al contributo ma non hanno presentato rendicontazione e comunicazione di rinuncia entro 30 giorni dal ricevimento della pec di comunicazione di ammissibilità al contributo;
 - j) imprese con sede legale in una Circostrizione territoriale diversa da quella della Camera di commercio di Firenze (intesa come provincia).
14. La Camera di Commercio di Firenze è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
15. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio per tutti gli atti della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande (ai sensi dell'art. 13 comma 2, lett. a) del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184) per verificare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare.
2. Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare, rispondenti a quanto previsto dal precedente articolo 6 (fornitori di beni e servizi delle imprese beneficiarie) e dall'articolo 7 (spese ammissibili), complete della documentazione prevista dall'articolo 10 (modalità e termini di presentazione delle domande), saranno ammesse al contributo camerale con provvedimento di concessione del dirigente competente, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
3. I relativi contributi verranno concessi con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dalla data di chiusura del disciplinare. Tale concessione sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva (DURC) che sarà reiterata anche in sede di rendicontazione e liquidazione del contributo.
4. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del presente disciplinare e/o parzialmente mancanti della documentazione di cui all'articolo 10, l'ufficio preposto invierà per e-mail ordinaria (PEO) richiesta di regolarizzazione dei requisiti ed/o integrazione della documentazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'invio della stessa. In tal caso, ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'ammissibilità a contributo, la domanda conserverà la data di presentazione iniziale.
5. Qualora l'impresa non risponda entro il termine sopra indicato, l'ufficio preposto reitererà la richiesta tramite PEC, ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. In tal caso, ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'ammissibilità a contributo, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione.
6. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 4 del presente disciplinare, l'ufficio preposto invierà per PEC, entro il termine di 60 giorni dall'invio della domanda, comunicazione di non ammissibilità al contributo (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990) alla quale l'impresa dovrà rispondere, in caso di controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
7. La mancata presentazione di quanto richiesto entro i termini previsti dai precedenti commi 5 e 6 senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.

8. **L'ammissibilità al contributo verrà comunicata all'impresa beneficiaria tramite PEC.** Nella medesima comunicazione verrà altresì indicato il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto presentato dall'impresa. Tale codice dovrà essere obbligatoriamente inserito nelle fatture che saranno presentate in sede di rendicontazione delle spese.
9. **L'impresa beneficiaria del contributo camerale potrà rinunciare al contributo concesso inviando una PEC alla Camera di Commercio di Firenze all'indirizzo cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della PEC di comunicazione di ammissibilità al contributo di cui al precedente comma 8. Le imprese ammesse al contributo che non rendiconteranno le spese entro il termine assegnato in mancanza della comunicazione sopra detta, non potranno presentare domanda di contributo su analoghi interventi che la Camera di Commercio di Firenze potrebbe attivare nell'anno 2027.**
10. Tutte le domande che risulteranno regolari rispetto a tutti i requisiti di cui all'art. 4 comma 1 e 2, o regolarizzate rispetto al requisito previsto dall'articolo 4, comma 2 lettera g) del presente disciplinare, complete di tutti i documenti richiesti di cui all'articolo 10 e ammesse al contributo, dovranno essere completate con l'invio della rendicontazione finale di spesa prevista dall'art. 13 comma 2, entro 90 giorni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
11. Le domande ricevute, non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, verranno poste in lista d'attesa. Le stesse saranno istruite qualora si liberino risorse o in caso di rifinanziamento della misura.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Disciplinare;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Disciplinare e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal disciplinare.
 - e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche sostanziali per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, **che dovranno essere motivate adeguatamente e tempestivamente prima del sostenimento delle spese (acquisizione del bene o servizio e relativa fatturazione) in una comunicazione da inviare tramite PEC all'indirizzo cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it . Le modifiche dovranno comunque garantire il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 7 del presente disciplinare. La Camera di commercio di Firenze dovrà convalidare le suddette modifiche.**
 - f) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un importo di spesa non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo, fermo restando che in qualsiasi caso l'importo minimo della spesa sostenuta non potrà essere inferiore ad € 3.000,00 (iva esclusa) come previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente disciplinare;
 - g) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità o della certificazione della parità di genere.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 12 e avverrà solo dopo l'invio telematico della rendicontazione, da parte dell'impresa

beneficiaria, mediante la piattaforma ReStart accedendo al link: <https://restart.infocamere.it> sezione RENDICONTA, **entro 90 giorni dalla data del provvedimento di ammissibilità (pena la revoca della concessione del contributo) e senza possibilità di proroghe**, con firma digitale. Si precisa che i files allegati dovranno essere firmati digitalmente in formato **Cades .p7m**.

2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher:
 - a) **MODULO RENDICONTAZIONE** debitamente compilato dall'impresa sulla realizzazione delle attività svolte, sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante e disponibile sul sito internet www.fi.camcom.gov.it alla sezione Contributi;
 - b) **FATTURE ELETTRONICHE** intestate all'impresa richiedente in formato xml, laddove previste o in formati dai quali si evinca comunque che le fatture sono disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Le fatture dovranno riferirsi ai preventivi presentati. Nel caso di fornitori esteri le fatture dovranno essere accompagnate da una traduzione da cui si deducano gli elementi essenziali per l'eventuale liquidazione del contributo. Dalle fatture si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.

A pena di revoca, tutte le fatture devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato alla domanda e comunicato via PEC dalla Camera di Commercio di Firenze all'impresa con la lettera di ammissibilità a contributo.

Per le fatture emesse prima del provvedimento dirigenziale di ammissibilità, le imprese beneficiarie dovranno provvedere all'integrazione delle medesime con l'apposizione del CUP assegnato esclusivamente tramite servizio web disponibile nell'area riservata del sito online dell'Agenzia delle Entrate⁶.

- c) **“ELENCO CODICI CUP”** alla data di presentazione della rendicontazione di spesa, **scaricabile** dall'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate per ognuna delle fatture integrate con le modalità sotto indicate.

Il beneficiario del contributo, tramite il servizio di integrazione CUP disponibile nella sua area riservata (sezione “Fatture elettroniche ed altri dati IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” al link “Integrazione CUP” nel box “Comunicazioni”), può integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il Codice Unico di progetto. Il beneficiario oltre a consultare l'elenco dei CUP presenti nelle fatture elettroniche integrati tramite il medesimo servizio web deve scaricare il relativo Elenco dei Cup inseriti in formato .pdf (vedi guida Agenzia delle Entrate)⁷ che costituisce l'allegato c) sopra riportato.

- d) **COPIA DELLE QUIETANZE** delle suddette fatture secondo le seguenti modalità:
 - **bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico con la dicitura eseguito/pagato** oppure con la disposizione del bonifico e la copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario dalla quale risulti il relativo addebito;
 - **ricevuta bancaria (RI.BA):** pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - **bancomat:** pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto di credito da cui si desuma il relativo addebito;

⁶ Provvedimento n. 563301 del 10.12.2025 dell'Agenzia delle Entrate.

⁷ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/quest/guida-all-utilizzo-del-servizio-di-integrazione-del-cup-in-fattura>

- **carta di credito:** pagamenti ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito unitamente alla lista movimenti/estratto conto del conto corrente dal quale si desuma l'addebito dell'importo mensile/trimestrale della carta di credito.
- **assegno bancario non trasferibile:** pagamenti ammessi con copia dell'assegno, unitamente alla copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario del traente dal quale risulti il relativo addebito.

Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti, i pagamenti effettuati per compensazione e/o effettuati da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

- e) **nel caso di attività formativa, DICHIARAZIONE DI FINE CORSO E COPIA DELL'ATTESTATO DI FREQUENZA** per almeno l'80% del monte ore complessivo, firmati dall'impresa che ha fornito la formazione;
- f) **RELAZIONE** dell'impresa, redatta in forma libera su carta intestata dell'impresa, firmata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, sulla realizzazione delle attività svolte.

Prima di presentare la rendicontazione l'impresa deve obbligatoriamente inviare una mail all'indirizzo puntoimpresadigitale@fi.camcom.it per prendere appuntamento con i Digital Promoter della Camera di commercio ai fini della compilazione, con il supporto dei medesimi, dei questionari di seguito indicati:

- a. Questionario "Zoom 4.0" di assessment guidato;
- b. Questionario "SUSTAINability" di self-assessment di quanto l'impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità

I Digital Promoter ricontatteranno l'impresa per la compilazione dei suddetti questionari anche in data successiva alla presentazione della rendicontazione di spesa.

3. Si precisa che l'impresa beneficiaria ai fini della liquidazione ed erogazione del contributo dovrà avere sostenuto un importo di spesa non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo, fermo restando che in qualsiasi caso l'importo minimo della spesa sostenuta non potrà essere inferiore ad € 3.000,00 (iva esclusa) come previsto dall'articolo 3 comma 5 del presente disciplinare.
4. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un'istruttoria delle rendicontazioni pervenute al fine di verificare che i soggetti richiedenti **abbiano mantenuto il possesso dei requisiti** di cui all'articolo 4 del presente disciplinare e che la documentazione trasmessa sia conforme a quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo;
5. Alle domande regolari rispetto alle verifiche effettuate verranno liquidati i relativi contributi con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall'invio della rendicontazione.
6. Nel caso in cui, alla data di presentazione della rendicontazione, i soggetti richiedenti non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 lettera g) del presente disciplinare e/o la documentazione inviata di cui al precedente comma 2 non sia completa, l'ufficio preposto invierà per e-mail ordinaria (PEO) richiesta di regolarizzazione dei requisiti ed/o integrazione della documentazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'invio della stessa.
7. Qualora l'impresa non risponda entro il termine sopra indicato, l'ufficio preposto reitererà la richiesta tramite PEC, ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
8. Nel caso in cui, alla data di presentazione della rendicontazione, i soggetti richiedenti non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 3 del presente disciplinare, l'ufficio preposto invierà per PEC comunicazione di revoca del contributo concesso (ai sensi dell'articolo 10 bis della

L. 241/1990) alla quale l'impresa dovrà rispondere, in caso di controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

- 9. La mancata presentazione di quanto richiesto entro i termini previsti dai precedenti commi 7 e 8 senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale, che sarà revocato con provvedimento dirigenziale e la relativa istanza sarà archiviata.**

ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (DURC) IN FASE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La liquidazione dei contributi di cui al precedente articolo 13, sarà subordinata, senza eccezioni, alla verifica della regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC) del soggetto beneficiario.
2. L'ufficio competente verificherà attraverso la piattaforma online dell'INPS la regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali relativa all'impresa e, in caso di società di persone, ai soci.
3. Qualora dalla verifica effettuata emerga un DURC non regolare, la Camera di Commercio di Firenze provvederà, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile, previa conferma dell'importo e indicazione da parte degli stessi degli estremi per il versamento.

ARTICOLO 15 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Disciplinare.

ARTICOLO 16 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione della rendicontazione entro i termini stabiliti dall'articolo 13, comma 1 del disciplinare;
 - b) mancato mantenimento in fase di rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria del contributo concesso, dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 4;
 - c) presentazione di rendicontazione di un progetto difforme da quello ammesso al contributo in mancanza della comunicazione preventiva prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera e) del disciplinare;
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 15 per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 15.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Costanza Ceccarini, Elevata Qualificazione Sviluppo economico delle imprese della Camera di Commercio di Firenze.

ARTICOLO 18 – RICORSO GERARCHICO

1. Avverso i provvedimenti dirigenziali di rigetto e archiviazione potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

APPENDICE

L'intervento della CCIAA di Firenze ha l'obiettivo di potenziare le conoscenze e le competenze delle MPMI sulle tecnologie abilitanti di Impresa 4.0, così come individuate dal disciplinare, e non di finanziare il semplice rinnovo di attrezzature informatiche generiche. Sebbene i nuovi dispositivi siano naturalmente più avanzati in termini di sicurezza e condivisione dei dati, essi non possono sostituire l'impatto e il valore di progetti strutturati e mirati.

Cybersecurity

In particolare, per la tecnologia "Cyber security e business continuity", il progetto presentato dovrà essere ben definito e basato su un'analisi approfondita dei rischi e delle vulnerabilità aziendali. Sarà necessario prevedere interventi sulla sicurezza fisica e logica dell'infrastruttura informatica, ma anche iniziative di formazione e sensibilizzazione per i dipendenti, affinché la sicurezza informatica sia affrontata a 360 gradi. Saranno considerati ammissibili strumenti e attività specifiche come test di penetrazione (pen test), sistemi di autenticazione avanzati, firewall, Intrusion Detection System (IDS), Network Intrusion Detection System (NIDS), soluzioni strutturate di backup e disaster recovery, dispositivi RAID e NAS, nonché software dedicati alla protezione dei dati. Tutte queste tecnologie devono essere inserite in un **progetto** organico e coerente di cybersecurity aziendale, e non limitarsi a un semplice elenco di dispositivi informatici.

Big data e analytics

L'utilizzo di Analytics e Big Data nella trasformazione digitale non si limita alla semplice raccolta di dati aziendali, ma prevede l'implementazione di strumenti avanzati per la loro analisi, interpretazione e utilizzo strategico. Un progetto valido deve dimostrare come l'analisi dei dati possa generare valore concreto per l'impresa, ottimizzando processi, migliorando la presa di decisioni e contribuendo all'innovazione del modello di business. L'analytics si focalizza su ciò che è accaduto e su cosa potrà avvenire in futuro, attraverso l'elaborazione di previsioni basate sui dati, con sistemi di warning, segnalazioni e allarmi. I progetti dovranno evidenziare chiaramente come Analytics e Big Data siano utilizzati per la crescita e la trasformazione digitale dell'azienda, evitando l'uso generico di strumenti senza una reale integrazione nei processi operativi.

Intelligenza artificiale

Nel contesto della trasformazione digitale, l'Intelligenza Artificiale (IA) non si riferisce semplicemente all'acquisto di software avanzati o all'abbonamento a strumenti di IA generativa, ma all'implementazione di soluzioni mirate e integrate nei processi aziendali. L'obiettivo è migliorare concretamente l'efficienza operativa, l'analisi dei dati e l'automazione delle decisioni, con un impatto diretto sulle attività dell'impresa. Pertanto, le domande di contributo non devono prevedere esclusivamente l'uso generico di strumenti di IA senza un'integrazione chiara e strutturata nei processi aziendali. Ad esempio, l'accesso a chatbot basati su IA generativa o l'acquisto di software che utilizzano l'IA non costituiscono di per sé un progetto valido, a meno che non vi sia un'applicazione specifica che porti un reale valore aggiunto all'impresa. Le domande di contributo dovranno invece prevedere l'uso dell'IA in modo strategico e funzionale alla crescita aziendale.